

AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.p.A.

38121 Trento - Via Berlino, 10 - Tel. +39 0461 212611 - Fax +39 0461 234976

Autostrada del Brennero S.p.A.  
Protocollo 6663/19  
Del 04/03/2019 Uscita



Spett.le  
Regione del Veneto  
Unità Organizzativa Commissioni  
VAS VINCA NUVV  
PEC: [coordinamento.commissioni@  
pec.regione.veneto.it](mailto:coordinamento.commissioni@pec.regione.veneto.it)

e, p.c. Comune di Dolcè  
PEC: [info@pec.comunedolce.it](mailto:info@pec.comunedolce.it)

**OGGETTO:** Verifica di assoggettabilità per il terzo Piano degli Interventi del Comune di Dolcè. Parere

È pervenuta la vs. comunicazione prot. 42827 acquisita al ns. prot. 3406 del 04/02/2019) con la quale codesta Unità Organizzativa regionale chiede il parere di questa Società in merito agli eventuali effetti derivanti dall'attuazione dello strumento urbanistico denominato "terzo Piano degli Interventi del Comune di Dolcè".

Nella nota regionale viene comunicato che la documentazione relativa alla Verifica di Assoggettabilità è scaricabile sul link <http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/elenco-procedure-in-corso>.

È stata presa visione dell'unico documento disponibile su internet al link sopra precisato. Si tratta del "Rapporto Ambientale Preliminare" per la verifica di assoggettabilità a V.A.S., datato dicembre 2018, redatto dall'arch. Emanuela Volta.

Preliminarmente si osserva che in base al codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992, articoli 16, 17 e 18), nei terreni laterali alle strade è vietato aprire canali, fossi ed eseguire qualsiasi escavazione, costruire, ricostruire o ampliare edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberi, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. Le distanze dal confine stradale, entro le quali vigono i divieti di cui sopra, sono stabilite dal regolamento per l'esecuzione del codice (D.P.R. n. 495/1992) e sono pari a 30 metri entro il perimetro dei centri abitati e nelle aree al di fuori dei suddetti centri ma rese edificabili dai piani urbanistici Comunali, mentre si estende fino a 60 metri in tutte le altre zone.

In base all'articolo 21 del codice della strada, è inoltre vietato, senza preventiva autorizzazione o concessione dell'ente proprietario della strada, eseguire opere o depositi o aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e sulle relative fasce di rispetto.

Riguardo agli atti di cui agli articoli 16, 17 e 18, che sono comunque vietati a distanze inferiori a quelle precisate, non vi è alcuna possibilità di deroga o di autorizzazione; conseguentemente non è previsto il rilascio di alcun parere da parte dell'ente proprietario della strada in ordine a tali attività. Sarà l'autorità competente al rilascio del titolo edilizio a valutare direttamente se il progetto rispetti o meno le norme. Non è neppure previsto alcun parere dell'ente gestore della strada nell'ambito delle procedure di variazione degli strumenti urbanistici.

Il codice assegna all'ente proprietario o al concessionario della strada unicamente una competenza nell'ambito del procedimento di rilascio della preventiva autorizzazione o



concessione prevista dall'articolo 21 del codice (per "opere, depositi e cantieri stradali", da eseguirsi sulle strade o sulle relative fasce di rispetto) oltre che per il rilascio della preventiva concessione prevista dall'articolo 25 del codice (per "attraversamento e uso della sede stradale" ossia su aree o beni facenti parte della proprietà stradale). Tuttavia anche per variazioni degli strumenti urbanistici che introducano la previsione urbanistica delle opere di cui all'art. 21, non è previsto alcun parere dell'ente gestore della strada nell'ambito delle procedure di variazione degli strumenti urbanistici: i provvedimenti di autorizzazione ai sensi dell'art. 21, in base alla procedura stabilita dal codice, vengono rilasciati direttamente all'interessato, su istanza di questo, prima dell'inizio dei lavori, sulla base di idoneo progetto.

Da un sommario esame del "Rapporto ambientale preliminare" non sono peraltro neppure emerse situazioni di vicinanza all'autostrada per le aree interessate dalle variazioni urbanistiche descritte nel documento ossia per quelle derivanti da richieste di varianti puntuali inserite fra le "varianti verdi" o da altre manifestazioni di interesse di cui il documento tratta (istanze n° 14, n° 16 e 32, n° 18).

Sono dunque stati presi contatti direttamente con il Comune di Dolcè, al fine di comprendere meglio i motivi del coinvolgimento di questa Società nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità.

Nella risposta del Comune (email del 19/02/2019) si legge che, *sulla base di quanto comunicato dall'urbanista [che sta redigendo il terzo piano degli interventi], "non sono previste modifiche di aree all'interno della fascia di rispetto autostradale. È stato inserito il contributo di Autostrada [del Brennero] all'interno delle NTO, precisamente all'art. 45".* Di seguito nella nota del Comune è riportato uno stralcio dell'art. 45 delle NTO.

Si osserva che il contributo citato si riferisce alla nota prot. 6227/17 del 02/03/2017 inviata da questa Società al Comune di Dolcè a titolo collaborativo, nell'ambito della fase di consultazione preliminare alla stesura del piano con la quale si ricapitolavano per sommi capi le disposizioni vigenti per le fasce di rispetto autostradali e se ne chiedeva l'inserimento nelle norme tecniche del redigendo piano.

In base a quanto comunicato dal Comune, il contributo di questa Società è stato dunque proficuamente utilizzato con integrazione delle NTO del redigendo terzo piano degli interventi. Di ciò questa Società prede atto con favore.

Distinti saluti

IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
(ing. Carlo Costa)

Allegato: nota prot. 6227/17 di questa Società

  
VOG

Lett044\_Regione\_Veneto

**AUTOSTRADA DEL BRENNERO S.P.A.**

38121 Trento - Via Berlino, 10 - Tel. +39 0461 212611 - Fax +39 0461 234976

**Autostrada del Brennero S.p.A.**

**Protocollo 6227/17**

**Dal 02/03/2017 Uscita**

**Spett.le**

**Comune di Dolcè**

**PEC: [info@pec.comunedolce.it](mailto:info@pec.comunedolce.it)**

rif. nota

**OGGETTO:** Fase di consultazione, partecipazione e concertazione per la redazione del terzo Piano degli Interventi del Comune di Dolcè.

È pervenuta la vs. comunicazione 7.796 di data 13 febbraio 2017 (acquisita al ns. prot. 5173/17 del 20/02/2017) con la quale codesto Comune dà avviso che è possibile formulare proposte o segnalazioni preliminarmente alla redazione del terzo Piano degli Interventi.

In proposito questa Società comunica quanto segue.

Si evidenzia che, ai sensi degli articoli 16-18 del Codice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285/92, degli articoli 26-28 del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 495/92 nonché del D.M. n.1404/68, l'ampiezza della fascia di rispetto autostradale è pari a 30 metri entro il perimetro dei centri abitati e nelle aree al di fuori dei suddetti centri ma rese edificabili dai piani urbanistici Comunali, mentre si estende fino a 60 metri in tutte le altre zone.

Per le aree ricadenti nelle fasce di rispetto, indipendentemente dalla zonizzazione urbanistica, le possibilità legali di edificazione vanno escluse, in quanto la disposizione legislativa dalla quale discende il vincolo precede logicamente (e gerarchicamente) la classificazione urbanistica del suolo [Cass. Civ. sent. N.23210 del 17.12.2012].

Si ricorda che le larghezze delle fasce di rispetto autostradali, a seguito dell'abrogazione della Legge 729/61, sono inderogabili, come chiarito dall'Anas mediante circolare n.109707/2010 del 29.07.2010 come pure dalla circolare n.86754 del 16.06.2011.

Si ricorda infine che per le opere non costituenti edificazione (parcheggi, piazzali, ecc.), compresa la realizzazione di sottoservizi (acquedotti fognature, linee di telecomunicazioni, gasdotti, metanodotti ecc.) la distanza minima è di 30 metri dal confine autostradale.

Si richiede a codesta Amministrazione l'inserimento dell'obbligo del rispetto delle suddette distanze, nelle norme tecniche dello strumento urbanistico in corso di elaborazione.

Distinti saluti

  
VOG

Let038\_Comune\_di\_Dolcè\_piano\_Interventi\_vog

  
IL DIRETTORE TECNICO GENERALE  
(Ing. Carlo Costa)





Spett.le  
Ministero dell'Ambiente e della  
Tutela del Territorio e del Mare  
Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni  
ambientali  
Divisione II - Sistemi di Valutazione Ambientale  
Via Cristoforo Colombo, 44  
00147 Roma  
Fax 06/57225994  
PEC [DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it](mailto:DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it)

p.c.  
Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale  
VIA e VAS  
PEC : [ctva@pec.minambiente.it](mailto:ctva@pec.minambiente.it)

Invio PEC

OGGETTO: ID VIP 4210 - Procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi dell'art.19 del D.Lgs.152/2006 relativa al progetto di ricostruzione dal sostegno n.1 al sostegno n.40 della L. 132 kV "Pontremoli - Edison Teglia" n.037.

Accettazione prescrizioni: *CANDIZIONI AMBIENTALI*

In relazione all'istanza in oggetto ed al parere che la CT VIA è chiamata a redigere, con riferimento a quanto previsto ai sensi dell'art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.im, si precisa di accettare le "condizioni ambientali (prescrizioni vincolanti)" che verranno ove necessario prescritte in caso di parere favorevole all'esclusione della procedura VIA.

~~Si segnala che il procedimento sarà seguito da Terna Rete Italia spa - Direzione Territoriale Nord Est, dal referente Matteo Tarchi tel. 055-5244099, fax 055-5244005, [matteo.tarchi@terna.it](mailto:matteo.tarchi@terna.it)~~

~~Restando in attesa di un Vs riscontro, porgiamo.~~

~~Distinti saluti.~~

~~URBIAUTIM~~

Firmato digitalmente da  
**Nicola Ferracin**

Data e ora della firma: 20/02/2019 13:53:24